



Escalation di truffe e appropriazioni indebite con troppe archiviazioni

di Tommaso Servetto

Ricordo del Professore Gino Cavalli

La recente scomparsa del Professore Avvocato Gino Cavalli lascia un vuoto incalcolabile: in lui risiedevano l'anima e la mente del giurista concreto e al contempo illuminato, capace di trasmettere passione, curiosità e conoscenza in chi avesse la fortuna di incontrarlo.

Ci mancherà. Mancherà all'Accademia, dove il suo contributo, equilibrato, colto e puntuale, rappresentava (e continuerà a rappresentare) un punto di riferimento cruciale per studenti e studiosi; mancherà nel panorama della nostra Professione, che con orgoglio esercitava e difendeva, insegnando con l'esempio, anche ai più giovani, l'importanza della deontologia, ma anche del sapere critico, del dubbio, dell'attento approfondimento di ogni questione che deve proporsi di guardare ai principi della materia, questi ultimi rappresentando il punto di partenza e di approdo di ogni valida difesa tecnica.

Il Professor Cavalli mancherà a chiunque abbia avuto la fortuna di percorrere con lui un po' di strada ed abbia saputo cogliere ed apprezzare quelle doti empatiche che, insieme alla sagace ironia ed all'acuta intelligenza, rappresentavano una rara cifra distintiva.

La gratitudine che provo nei confronti del Professor Cavalli è la stessa di molti altri suoi allievi affezionati che, fin dal tempo degli studi universitari, hanno riconosciuto in lui i tratti del Maestro ed hanno avuto la fortuna di ricevere da quel Maestro la preziosa stima di cui ogni giovane necessita per individuare e raggiungere i propri obiettivi, anzi, come diceva lui, per "ingaggiare ogni battaglia".

In questo momento doloroso ricordo, in particolare, che da cultore (anche) della poesia quale era, il Professor Cavalli una volta mi disse che "l'autunno incede con lentezza indicibile"...vorrei dirgli che questa volta l'autunno sembra essersi affrettato, portando via uno dei fiori migliori.

Arrivederci, Professore.
Avv. Giada Emanuela De Leo

Negli ultimi tempi si registra, anche per colpa dei sistemi informatici, un notevole incremento dei reati di truffa e non solo nei confronti delle persone anziane. Le Forze dell'Ordine, ma anche gli istituti di credito, inviano continuamente messaggi e comunicazioni finalizzati a suscitare attenzione e diffidenza verso richieste telefoniche di dati riservati e personali ovvero false richieste di aiuto da parte di parenti e amici.

È il segno dei tempi che accompagna ai reati di truffa anche un incremento generalizzato dei reati contro il patrimonio, essenzialmente furti ed appropriazioni indebite.

La preoccupante crescita di questi reati non trova però una adeguata risposta sanzionatoria che troppo spesso deve confrontarsi con la richiesta di archiviazione motivata col fatto che le questioni esposte hanno una rilevanza essenzialmente civilistica.

Ad essere rigorosi tutte le truffe o le appropriazioni indebite hanno una matrice civilistica specialmente quando vertono in materia contrattuale e l'aspezzatura di questo concetto porterebbe ad eliminare i suddetti reati.

È pur vero che i malcapitati troverebbero una tutela giudiziaria civilistica ma questa avrebbe altri costi e tempi, e sarebbe certamente meno incisiva della tutela penale, senza contare che nella stragrande maggioranza le persone offese sono soggetti econo-

ANNO XIV

N. 4 DICEMBRE 2024

Penale

- Concordato in appello **Pag. 2**
- Interferenze illecite **Pag. 3**
- Massime **Pag. 2-3**

Civile

- Risarcimento danni **Pag. 4**
- Massime **Pag. 4**
- Deontologia **Pag. 4**

micamente deboli.

Da anni penso e scrivo che nei reati contro il patrimonio la procedibilità dovrebbe essere condizionata al mancato risarcimento del danno e la riforma Cartabia, prevedendo la procedibilità a querela, vuole proprio stimolare il risarcimento in modo da evitare la querela ovvero ottenerne la remissione.

La riforma non ha retrocesso i reati in parola ad un rango inferiore ma ha fatto in modo che le persone offese ottenessero soddisfazione così riducendo anche il numero dei processi.

Mi rendo conto che la proliferazione dei reati di cui sto parlando contribuisce ad ingolfare ancora di più il, già critico, sistema penale ma la tutela delle persone offese merita un sacrificio da parte di tutti e, a volte, sarebbe sufficiente un tentativo di conciliazione per raggiungere l'obiettivo.

Non bisogna dimenticare che il truffatore furbo, se non lo si persegue, è ricco e incensurato; già mio nonno mi insegnava che: "Fumne e embrojon a treuvo semper el fulatun" (Donne e imbroglioni trovano sempre gli sciocchi).

I reati in materia di stupefacenti



È davvero un piacere presentare la monografia dell'avvocato Antonio Genovese in materia di stupefacenti.

È un libro utilissimo per tutti i colleghi che si trovino ad occuparsi di processi riguardanti gli stupefacenti poiché lì troveranno una minuziosa rassegna di giurisprudenza che affronta e distingue le varie ipotesi di utilizzo e cessione della sostanza stupefacente con la valutazione delle circostanze aggravanti e la considerazione delle ipotesi attenuanti.

Un lavoro meticoloso in cui l'amico e collega Genovese ha riversato anni di esperienza e

di ricerca in una materia delicata che richiede una indubbia competenza.

Il pregio essenziale dell'opera è quello di approcciarsi a trattare la materia degli stupefacenti con un taglio pratico e concreto, senza perdersi in teorie filosofiche, estremamente utile ai colleghi che debbono confrontarsi con un problema legato agli stupefacenti.

350 pagine di fatica e di passione che meritano i complimenti. Bravo Antonio e quando sentirò i colleghi citare "il manuale di Genovese" sarò orgoglioso di dire: è un mio amico!

T.S.

Concordato in appello: le indicazioni della Procura Generale di Torino

di Flavio Campagna

Con il recente decreto del 4 ottobre 2024 il Procuratore Generale di Torino, nell'esercizio del potere conferitogli dal comma 4 dell'art.599 bis c.p.p., ha indicato i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero (ferma restando l'autonomia del PM dell'udienza) per adeguarli alle specifiche esigenze della giustizia nel Distretto "nell'ottica applicativa del concordato da intendersi non di valenza premiale, ma di funzione deflattiva".

Nel confermare quanto già precedentemente disposto (il visto preventivo del Procuratore Generale ovvero, in sua assenza, dell'Avvocato Generale, sulle istanze di concordato, successivamente rimesse alla valutazione del Procuratore Generale d'udienza), il termine per la presentazione dell'istanza del concordato in appello viene indicato in 30 giorni prima dell'udienza anziché in 15 (come per legge) al fine di consentire una più serena interlocuzione fra le parti non condizionata da tempi serrati ("... possibilità che il magistrato assegnatario possa in prima battuta rigettare la proposta e che il difensore possa depositarne una o più successive...") nonché soddisfare "l'esigenza di assicurare particolare cura ed attenzione che il Sostituto Procuratore generale dovrà porre al vaglio dell'istanza di concordato, cura ed attenzione che si traducono nello studio della sentenza e dei motivi difensivi" (termine ovviamente non perentorio per il cui ri-

spetto il Procuratore Generale auspica la collaborazione dell'Avvocatura).

Nel decreto si precisa inoltre che il Sostituto Procuratore Generale debba obbligatoriamente riferire al Procuratore Generale (o, in sua assenza, all'Avvocato Generale) quando: il concordato si perfezioni all'esito di nuova proposta successiva al dissenso prestato in prima battuta sulla proposta iniziale; nel caso di concordato raggiunto relativamente a proposte difensive di particolare delicatezza, ovvero sia condanna inflitta in primo grado a pena superiore a 10 anni di reclusione; quando, per effetto del concordato, il condannato possa ottenere la sospensione condizionale della pena ovvero accedere a pene sostitutive della pena detentiva.

Relativamente alla dosimetria della pena, quando il concordato riguardi unicamente il trattamento sanzionatorio, la diminuzione avrà come tetto massimo: 1/4 per i processi celebrati con rito ordinario; 1/6 per i processi celebrati con rito abbreviato, fatto salvo il caso di appelli presentati prima dell'entrata in vigore dell'art. 442 co. 2bis C.P.P. (30 dicembre 2022), per i quali sarà applicato il limite ordinario di un quarto. È in ogni caso sempre fatta salva la possibilità di deroga ai criteri sopra indicati, qualora il caso particolare lo consenta. In tale ipotesi il consenso prestato è sottoposto al citato visto del Procuratore Generale ovvero dell'Avvocato Gene-

rale.

Per la valutazione della istanza si dovrà tenere conto: di eventuali attività riparatorie e/o riconciliative e/o risarcitorie attuate dall'imputato nei confronti della vittima, prima del giudizio di appello; delle risultanze del certificato del casellario giudiziale e, nel caso che l'istanza riguardi i cd. "ex reati ostativi" ed i reati cd. di "Codice rosso", verrà acquisito altresì il certificato dei carichi pendenti.

Si tratta di linee guida preziose e certamente utili per la buona riuscita dell'istituto, ma ciò, non solo nell'ottica deflattiva, ma anche in quella premiale posto che fra le condizioni per accedere vi è la rinuncia ai motivi di impugnazione diversi da quelli per cui si raggiunge l'accordo. Si osservi, infatti, che è consuetudine che il concordato si realizzi prevalentemente nei casi di appello dell'imputato ed abbia ad oggetto la rinuncia ai motivi in punto responsabilità a fronte di una riduzione della pena che non può non variare – anche oltre i limiti indicati dalla Procura Generale – in ragione della specificità della vicenda, della personalità del reo e della "forza" delle ragioni difensive.

Ben vengano, pertanto, linee guida e criteri chiari come quelli indicati dalla Procura Generale di Torino purché suscettibili di adattamento alle singole situazioni anche al fine di evitare che l'intelligenza emotiva (l'umanità) della giustizia di II grado sia gradualmente sostituita dall'intelligenza artificiale.

MASSIMA di Giorgio Lanfranco

L'AMMONTARE DELLE RITENUTE CERTIFICATE NON VERSATE DEVE ESSERE DETERMINATO SULLA BASE DELLE SOLE CERTIFICAZIONI RILASCIATE AI DIPENDENTI

Cass. pen., Sez. III, sent. 18.7.2024, n. 29085

In seguito alla condanna patita per il reato di omesso versamento di ritenute certificate, previsto dall'art. 10bis del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l'imputato presentava ricorso alla Corte di Cassazione in quanto era stato condannato solamente sulla base di quanto emergente dal modello fiscale 770, senza che vi fosse prova delle certificazioni da questo effettivamente rilasciate ai dipendenti (certificazioni, peraltro, ritenute irrilevanti dal Giudice di secondo grado).

La Corte, confermando il proprio precedente orientamento in materia, ha espresso il principio di diritto secondo cui, essendo intervenuta declaratoria di incostituzionalità del predetto articolo 10bis (nella parte in cui prevedeva la punibilità del soggetto che avesse omesso il versamento delle ritenute "dovute sulla base della stessa dichiarazione" in alternativa a quelle dovute sulla base delle certificazioni rilasciate ai sostituti d'imposta), "il giudice, per verificare la configurabilità del delitto di omesso versamento di ritenute certificate, deve tener conto, nel determinarne l'ammontare, delle sole certificazioni rilasciate ai dipendenti dal soggetto obbligato, attestanti l'entità delle ritenute operate per ciascuno di essi".

In questo caso, essendo stato il ricorrente imputato sulla base proprio solamente della interpolazione dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale (sicché sarebbe stata preclusa la verifica delle certificazioni in oggetto al giudice dell'eventuale rinvio), la Suprema Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, poiché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

MASSIMA di Roberto Giordano

ANIMALI DOMESTICI: È REATO DI ABBANDONO LASCIARE IL CANE LEGATO AL SOLE SENZA VIVERI

Cass. pen., Sez. III, sent., 29.08.2024, n. 33276

La Suprema Corte si è nuovamente pronunciata in tema di reati contro gli animali ed in particolare con riferimento alla condotta di chi lascia il cane legato per ore sotto il sole senza né acqua né cibo.

Il Supremo Collegio ha infatti ribadito che un simile comportamento integra il reato di cui all'art. 727 c.p., ossia l'abbandono di animali.

La norma in questione, infatti, non sanziona unicamente l'abbandono dell'animale in sé e per sé, bensì – al secondo comma – anche la condotta di chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.

In tal senso, lasciare un animale legato, impossibilitato a tutelarsi dalle sofferenze derivanti dal caldo e senza poter reperire acqua e cibo, integra una situazione di condizioni incompatibili con la natura dell'animale poiché cagiona allo stesso gravi sofferenze.

Sul punto, vale la pena ricordare che ad oggi è in discussione in Parlamento una proposta di legge che prevede l'innalzamento della pena minima prevista dall'art. 727 c.p., che – in caso di approvazione – passerà dagli odierni 1000 euro di ammenda alla cifra, ben più elevata, di 5.000 euro.

È già legge, invece, in quanto contenuta nella riforma del Codice della strada appena approvata, la norma che prevede la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei mesi ad un anno a chi abbandona un animale servendosi di un veicolo.



Notiziario bimestrale di informazione
giuridica locale registrato presso
il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000

Publicato on-line
sul sito web: www.legalitorino.it

Redazione: Studio Legale Servetto
Peyra Pavarini e Associati
Piazza Statuto 14, 10122 Torino
e-mail: info@legalitorino.it

Stampa: CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91
Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto

Direttore Responsabile Paola Zanolli

Caporedattore Roberta Angela Maccia

Comitato di Redazione

Flavio Campagna - Marino Careglio -
Chiara Cogno - Sharon Conte - Roberto Giordano
Giulia Elena Mondino - Paolo Pavarini
Alessio Pergola - Laura Peyra - Cristina Zaccaria

Corrispondenti locali

Claudio Bossi - Marco Ivaldi - Marco Marchioni
Piermarco Morra - Massimo Mussato
Nilo Rebecchi - Marco Romanello
Massimiliano Sfolcini - Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agorà'

Interferenze illecite nella vita altrui anche in casa propria

Cass. Pen., Sez. VI, Sent. 28.10.2024 n. 39550

di Paolo Pavarini

Integra il reato di interferenze illecite nella vita privata altrui (art. 615 bis c.p.) la registrazione di conversazioni avvenuta all'interno della propria abitazione cui l'autore non ha partecipato.

Il principio è stato recentemente ribadito da una sentenza della Corte di Cassazione, sezione sesta penale, chiamata ad esaminare una sentenza assolutoria pronunciata dalla Corte d'Appello di Messina.

La vicenda riguardava un padre di famiglia che, nell'ambito di controversie coniugali, aveva registrato le conversazioni intercorse in casa propria tra la moglie e il padre di lei, procurandosi informazioni sulla

vita privata della consorte.

I Giudici di merito avevano negato la sussistenza del reato di interferenze illecite nella vita privata poiché l'imputato si trovava lecitamente all'interno dell'abitazione ove aveva effettuato la registrazione "essendo parte di quella vita privata". La linea interpretativa adottata è fondata sul rilievo che, nel sistema del codice penale, l'art. 615 bis è collocato tra i delitti contro l'invio della libertà del domicilio e non fra quelli a tutela della libertà morale, dunque, solo un estraneo agli atti di vita privata compiuti all'interno della dimora può essere responsabile del reato.

Il Supremo Collegio

ha osservato che la tutela offerta al domicilio, come luogo fisico, non può che essere strumentale alla protezione di un bene personale e che l'adesione alla tesi della Corte d'Appello comporterebbe l'annientamento del bene "riservatezza".

"L'estraneità al domicilio" necessaria a configurare il reato, quindi, non va intesa in senso riduttivo bensì come situazione in cui il reo non partecipi a quella porzione di "vita privata" (registrata o ripresa) che si esplica all'interno del domicilio e manchi il consenso, espresso o tacito, della persona le cui conversazioni o immagini vengono (perciò indebitamente) captate.

RICHIEDENTI ASILO – DECRETO "PAESI SICURI" – RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

Trib. Bologna, Sez. Immigrazione, ord. 25.10.2024, Pres. Rel. Gattuso

di Flavio Campagna

Con la sentenza in commento, viene richiesto ai Giudici Europei la corretta interpretazione del diritto europeo, in particolare, quale sia il parametro sulla cui base debbono essere individuate le condizioni di sicurezza che sottendono alla designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro e se la presenza di forme persecutorie o di esposizione a danno grave concernenti un unico gruppo sociale di difficile identificazione – quali ad esempio le persone LGBTQIA+, le minoranze etniche o religiose, le donne esposte a violenza di genere o a tratta ecc. – esclude detta designazione. Il Tribunale – nell'argomentare la propria posizione sul punto – ricorda che «il sistema della protezione internazionale è per natura sistema giuridico di garanzia per le minoranze esposte a rischi provenienti da agenti statuali o meno» e, richiamando il caso della Germania nazista e dell'Italia fascista (ossia paesi sicuri per la stragrande maggioranza della popolazione) osserva che «se si dovesse ritenere sicuro un paese quando la sicurezza è garantita alla generalità della popolazione la nazione giuridica di paesi di origine sicuro si potrebbe applicare a pressoché tutti i paesi del mondo e sarebbe dunque una nozione priva di qualsiasi consistenza giuridica».

Massime di Simone Malfatto

QUANDO IL RIFIUTO E' REATO?

Cass. Pen., Sez. IV, sent. 29.07.2024 n. 30811

Su questo tema ormai in voga fra tutti gli utenti della strada si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha evidenziato come l'art. 187, comma 8, C.d.S. (ovvero, il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti volti ad accertare se il conducente del veicolo sia o meno in stato di alterazione psicofisica durante la guida) non sanziona il rifiuto opposto ad uno specifico prelievo di campioni biologici quanto, piuttosto, la condotta ostativa ed elusiva dell'accertamento finalizzata ad impedire agli Agenti preposti ai controlli di rilevare una condizione di guida pericolosa e, dunque, sanzionabile.

Ciò significa, che non è configurabile il reato previsto dall'art. 187, comma 8, C.d.S., nel caso in cui il rifiuto riguardi solo un tipo specifico di prelievo (ad esempio, quello delle urine), purché ci sia il consenso ad altro prelievo di liquidi biologici (ad esempio, il prelievo ematico), che sia comunque idoneo a dimostrare l'assunzione di sostanza stupefacente.

APPROPRIAZIONE INDEBITA: ELIMINATO DEFINITIVAMENTE IL MINIMO EDITTALE DI DUE ANNI

Corte Cost., sent. 22.3.2024 n. 46

Con la sentenza in commento è stata dichiarata costituzionalmente illegittima la fattispecie delittuosa di cui all'art. 646, comma 1, c.p., ovvero quella che disciplina il reato di appropriazione indebita, nella parte in cui prevede la pena della reclusione "da due a cinque anni" anziché "fino a cinque anni".

In altri termini, è stato eliminato il minimo edittale di due anni da cui il Giudice sarebbe dovuto partire per quantificare la pena, sicché torna ad applicarsi la regola generale secondo la quale il minimo di pena della reclusione è di 15 giorni laddove la legge non dispone diversamente (art. 23 c.p.).

Tale soluzione consente di superare due problematiche.

La prima, attiene alla irragionevolezza del trattamento sanzionatorio, atteso che la norma dichiarata incostituzionale risultava sproporzionata sotto questo profilo se paragonata ai minimi editтали previsti per reati caratterizzati da un disvalore maggiore come, a mero titolo esemplificativo, il furto e la truffa (per i quali è prevista una pena minima di 6 mesi di reclusione).

La seconda, invece, ha ad oggetto il potere discrezionale del Giudice, dal momento che la eliminazione del minimo edittale ha consentito di espandere tale potere e di attribuire alla Autorità Giudiziaria la facoltà di parametrare con maggiore libertà la gravità della condotta al caso di specie.

Divieto di avvicinamento anche con il patteggiamento

Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 5.9.2024 n. 33860

di Isabella Prette

Nel caso di specie, su concorde richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., al ricorrente veniva applicata la pena di anni due e mesi otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 572 e 582, 585 cod. pen., pena sostituita con lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Avverso tale sentenza, il ricorrente proponeva ricorso per Cassazione, facendo valere il vizio di motivazione per la disposta prescrizione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Sul punto, l'ultimo comma dell'art. 56-ter legge n. 689/1981 prevede una prescrizione facoltativa del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; si ricava, dunque, dal tenore letterale della norma, che la prescrizione non è obbligatoria, bensì rimessa alla discrezionalità del giudice.

Nella sentenza n. 33860/2024, la suprema Corte di Cassazione ha però esplicitato che il divieto di avvicinamento non è facoltativo, bensì strettamente connesso alla natura del reato sanzionato con pena sostitutiva, sulla base dell'art. 56-ter della legge n. 689/1981.

Dunque, la Suprema Corte ha motivato che l'art. 56-ter cit. prevede delle prescrizioni comuni, da impartire unitamente alle pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e dei lavori di pubblica utilità, quali: il divieto di detenere e portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi,

anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia; il divieto di frequentare abitualmente, senza giustificato motivo, pregiudicati o persone sottoposte a misure di sicurezza, a misure di prevenzione o comunque persone che espongono concretamente il condannato al rischio di commissione di reati, salvo si tratti di familiari o di altre persone conviventi stabilmente; l'obbligo di permanere nell'ambito territoriale, di regola regionale, stabilito nel provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva; il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio o di ogni altro documento equipollente; l'obbligo di conservare, di portare con sé e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia il provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena.

Il principio di diritto che viene elaborato è il seguente: in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, le prescrizioni previste dall'art. 56-ter della legge n. 689 del 1981 per la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo non sono "pene accessorie" la cui applicazione dipende dalla discrezionale valutazione del giudice, ma costituiscono bensì contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, da applicare obbligatoriamente anche in caso di patteggiamento.

Airbag che non si apre: sì al risarcimento dei danni subiti dal conducente se...

Cass. Civ. Sez. III - Ord. 7.11.2024 n. 28722

di **Cristina Zaccaria**

La pronuncia n. 28722/2024 della Suprema Corte si segnala per la portata innovativa.

La questione giunta al vaglio dei Giudici di legittimità concerne la domanda formulata dall'amministratore di sostegno del conducente di un autoveicolo nei confronti della casa produttrice del mezzo affinché venisse accertato il mancato funzionamento del sistema di sicurezza installato ed il nesso causale con le gravi lesioni subite dal conducente in conseguenza del sinistro ovvero il danno minore che si sarebbe verificato nel caso di corretto funzionamento dell'airbag laterale.

Il Tribunale e la Corte di Appello respingevano la domanda poiché non era stata raggiunta la prova certa sulla riconducibilità della mancata apertura dell'airbag ad un vizio di costruzione o di progettazione imputabili alla casa produttrice.

Di diverso avviso la Suprema Corte di Cassazione che ha precisato che non può negarsi il nesso causale tra condotta e danno solo perché vi sono più cause in quanto è compito del

Giudice stabilire quale sia quella "più probabile che non".

Segnatamente la Corte ha precisato che "il giudice di merito è pertanto tenuto anzitutto a eliminare dal novero delle ipotesi valutabili quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'insostenibilità di un'arbitrarietà dei valori probatori), e successivamente ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili; infine a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente.

Da quei fatti il giudice di merito deve dunque indurre ipotesi ricostruttive del nesso di causa escludendo quelle meno probabili, scegliendo, tra quelle rimaste, l'ipotesi che spiega il fatto con maggiore probabilità, sulla base degli indizi raccolti".

In particolare i Giudici di legittimità hanno specificato che le probabilità di un fatto non necessariamente sono al 100% (esempio 60 e 40%) in

quanto esistono altre spiegazioni, meno probabili, che hanno una percentuale minore.

Sulla base di tali indicazioni la Corte ha precisato che: "Scartate queste ultime (come indicato da Cass. 25884/2022), può accadere che le rimanenti, ad esempio quella sostenuta dall'attore e quella sostenuta dal convenuto, abbiano l'una il 30 per cento e l'altra il 20 per cento: la regola del più probabile che non, porta ad affermare come fondata la prima delle due, anche se non caratterizzata da un'elevata probabilità piuttosto di una probabilità maggiore dell'altra ipotesi".

Con riferimento al caso in esame la Corte ha evidenziato che non poteva non essere tenuta in considerazione l'affermazione del perito medico legale laddove, sul punto, aveva rilevato che si poteva solo affermare che "la mancata apertura degli airbag, riducendo la protezione laterale, poteva aver contribuito a potenziare il meccanismo d'azione delle multiple lesioni contusive corticali dovute allo scuotimento del cervello".

Massime di Chiara Cogno

LA SOSTITUZIONE DEL CITOFONO CON IL VIDEOCITOFONO NON NECESSITA DI MAGGIORANZE QUALIFICATE

Trib. Torino, Sent. 3.6.2024 n. 3247

La questione sottoposta al vaglio dell'Autorità giudiziaria concerne l'impugnazione di una delibera di assemblea condominiale da parte di alcuni condomini che richiedevano la declaratoria di annullamento e/o nullità della stessa per mancanza della maggioranza qualificata richiesta per le innovazioni.

In particolare i condomini affermavano che la sostituzione dell'impianto di citofono con quello di video citofono integra un'innovazione ai sensi dell'art. 1120 cod. civ. e che, di conseguenza, per la validità della delibera, fosse necessaria l'approvazione dell'assemblea con un numero di voti che rappresentasse la maggioranza degli intervenuti ed almeno i 2/3 del valore dell'edificio.

Il Tribunale di Torino, con la pronuncia in epigrafe indicata, ha richiamato la giurisprudenza attuale secondo la quale: "La previsione del videocitofono non comporta un'innovazione, poiché si tratta evidentemente di un adeguamento tecnologico di un impianto realizzato in epoca diversa e con minori caratteristiche tecniche. Il concetto di innovazione impone una trasformazione, un'introduzione di un qualcosa di completamente estraneo a quello che ha caratterizzato il bene o l'impianto comune e poco si addice a scelte che invece attengono all'evoluzione dei meccanismi per effetto del progredire della tecnologia".

Poiché l'assemblea condominiale ha deliberato non la riparazione dei citofoni bensì la "sostituzione dell'impianto con uno digitale di nuova generazione", il Tribunale ha chiarito che tali lavori sono di manutenzione straordinaria di talché la maggioranza richiesta per la validità della relativa delibera è rappresentata dalla maggioranza dei presenti che rappresenti almeno i 500 millesimi dell'edificio.

L'INQUILINO RISPONDE DEI DANNI DA INFILTRAZIONE SE NEGA L'INGRESSO AL PROPRIETARIO

Cass. Civ., Sez. III, Ord. 5.7.2024 n. 18471

Ai sensi dell'art. 2051 c.c. il proprietario di un immobile concesso in locazione risponde per i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse inglobati, poiché la concessione del bene in godimento a terzi (attraverso il contratto di locazione) non comporta la perdita della loro disponibilità giuridica e materiale. Tuttavia, la responsabilità del proprietario/custode viene meno sia quando egli provi il caso fortuito (ovvero un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile che ha determinato il danno) sia quando il danno è provocato da parti dell'immobile che sono nella disponibilità del solo conduttore.

Con l'Ordinanza n. 18471 la Corte di Cassazione precisa che il comportamento del conduttore che ha impedito l'accesso all'immobile del proprietario e quindi il potere di controllo del bene, integra un caso fortuito. Pertanto, in tal caso, è esclusa la responsabilità del proprietario ex art. 2051 c.c. per danni a terzi causati da infiltrazioni.

Massime di Roberta Di Meo

AVVOCATI: È REATO LA FALSA AUTENTICAZIONE DELLA PROCURA

Cass. pen., Sez. V, sent. 11.7.2024 n. 27684

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo cui la falsa attestazione dell'autenticità della sottoscrizione della procura ad litem, operata da un legale, integra il reato di falso ideologico in certificati, ex art. 481 c.p., quando commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessità. Nel caso in esame, il legale aveva riconosciuto di aver sottoscritto l'atto di citazione autenticando la sottoscrizione del proprio assistito deducendo, però, di averlo fatto nella piena convinzione dell'autenticità della stessa, ancorché in assenza del cliente, dopo che la firma era già stata apposta in calce all'atto.

La Suprema Corte con la sentenza di condanna in commento ha chiarito che il reato si perfeziona anche in presenza di dolo eventuale, quale adesione psicologica all'evento verificatosi nel caso concreto, e che, con la trasmissione dell'atto all'autorità giudiziaria, il difensore si assume piena responsabilità circa la veridicità della dichiarazione e la provenienza della consegna.

NEANCHE LO STATO PUÒ VIOLARE IL SEGRETO PROFESSIONALE DELL'AVVOCATO

Corte Giustizia Unione Europea, Sez. II, 26.9.2024, n. 432/23

Con la sentenza in commento la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha stabilito il principio secondo cui la tutela del segreto professionale degli avvocati, imprescindibile per il mantenimento di una società democratica, si estende a tutte le aree del diritto, inclusa la consulenza fiscale e societaria. Il caso concerne l'Ordine degli avvocati lussemburghesi contro l'Amministrazione dei contributi diretti, che aveva ordinato a un avvocato di fornire documentazione e informazioni relative a una consulenza societaria, violando così il segreto professionale.

La Corte ha concluso dichiarando l'illegittimità dell'ingiunzione imposta all'avvocato in quanto considerata in contrasto con il diritto fondamentale al rispetto delle comunicazioni tra avvocato e cliente, garantito dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La Voce
dell'Agorà
augura
Buon Natale
e Sereno
2025